Norme & Tributi
Le parole del non profit

QdL

QUOTIDIANO DEL LAVORO
Il patteggiamento penale ha efficacia per il processo del lavoro
Il patteggiamento relativo ad assenze e timbrature illecite ha riflessi nel procedimento relativo al licenziamento del dipendente.
di **Flavia Maria Cannizzo**
La versione integrale dell'articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Negli enti del terzo settore attività diverse con limiti alternativi

Autofinanziamento

In Gazzetta il decreto 107 del Lavoro che stabilisce i criteri da rispettare

Queste entrate non possono superare il 30% dei ricavi totali o il 66% dei costi

Pagina a cura di
Gabriele Sepio

Fissati i paletti per le attività diverse degli enti del Terzo settore (Ets). Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 177 (26 luglio) del decreto 107/2021, il ministero del Lavoro definisce i criteri di strumentalità e secondarietà delle attività che gli Ets possono svolgere per finanziare la propria mission istituzionale. Rientrano tra le attività diverse, ad esempio, la vendita di beni e le prestazioni di servizi, le sponsorizzazioni e la somministrazione di alimenti e bevande. Il rispetto dei limiti previsti dal decreto per il loro svolgimento diventa cruciale per mantenere lo *status* di ente del Terzo settore.

Due i limiti da tenere in conto: secondarietà e strumentalità. Un aspetto quest'ultimo che si manifesta quando l'attività sia funzionalmente orientata alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In sostanza, a prescindere dal tipo di attività diversa realizzata, ciò che conta è il rispetto del vincolo di destinazione, ossia che le entrate da essa derivanti siano reinvestite negli scopi istituzionali.

Dal punto di vista quantitativo, l'Ets dovrà rispettare uno dei due criteri basati sulla comparazione dei ricavi relativi alle attività diverse con le entrate o i costi complessivi dell'ente. In particolare, il decreto stabilisce che i ricavi da attività diverse non dovranno essere superiori al 30% delle entrate complessive o al 66% dei costi complessivi.

Si tratta di criteri alternativi, la cui scelta è legata alle caratteristiche delle attività svolte. Per la generalità degli enti non profit che svolgono parzialmente o integralmente attività istituzionali in forma gratuita, grazie anche all'apporto di volontari, il criterio dei costi complessivi potrebbe essere più congeniale. Ciò in quanto il decreto include nel computo dei costi complessivi anche quelli figurativi sostenuti per l'impiego dei volontari, calcolati applicando alle ore di volontariato prestato la retribuzione prevista dai Ccnl per la corrispondente qualifica (articolo 3, comma 3, Dm 107/21).

Al contrario, il criterio sul raffronto tra ricavi delle attività diverse e le entrate complessive potrebbe assumere più rilievo per quegli enti che svolgono attività istituzionali dietro corrispettivi specifici.

Da notare, poi, che i limiti fissati dal Dm non sono rigidi, ma il legislatore consente una certa flessibilità. Ove in un esercizio finanziario si superi la percentuale stabilita (30% per le entrate complessive, 66% per i costi complessivi), l'ente potrà rientrare nei limiti nell'esercizio successivo, adottando un rapporto tra attività principali e diverse inferiore in grado di "compensare" l'eccedenza maturata. Per esempio, se l'ente percepisce ricavi da attività diverse pari al 35% (superiore al plafond del 30% rispetto alle entrate complessive), nell'esercizio successivo dovrà mantenere una percentuale di ricavi da attività diverse non superiore al 25 per cento.

La scelta del criterio di parametrazione delle attività diverse è cruciale e spetterà all'organo amministrativo dell'Ets darne evidenza nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa, oltre a documentarne il carattere secondario e strumentale (articolo 3, comma 2, Dm 107/2021). La medesima indicazione dovrebbe valere per quegli enti che optano per il regime forfetario di cui all'articolo 86 del Dlgs 117/2017 (Cts), che, pur essendo esonerati dalla tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali, devono comunque redigere il bilancio d'esercizio, eventualmente nella forma del rendiconto per cassa (articolo 13, Cts).

Al superamento dei parametri fissati, l'ente sarà tenuto a comunicare l'avvenuto sforamento all'Ufficio del Registro unico entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio. In quest'ipotesi, sarà utile la predisposizione da parte del ministero del Lavoro di uno schema per agevolare i controlli legati al rispetto dei parametri e in cui segnalare non soltanto il criterio adottato dall'ente ma anche la percentuale di sforamento del plafond. Una segnalazione che consentirebbe all'Ufficio di effettuare i relativi controlli evitando contestazioni e contenziosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRASPARENZA

Espressa previsione nello Statuto e in bilancio
A livello operativo, l'Ets che intenda svolgere attività diverse da quelle d'interesse generale dovrà farne espressa menzione nello statuto e, a livello contabile, documentarne il carattere secondario e strumentale tramite l'organo amministrativo, con indicazione anche del criterio quantitativo utilizzato

Obblighi in caso di superamento dei limiti
Al superamento dei limiti, (i ricavi dalle attività diverse non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive o, in alternativa al 66% dei costi complessivi) l'Ets deve dare segnalazione entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. In caso di omessa segnalazione, l'Ufficio dispone la cancellazione dell'Ets dal Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
I limiti hanno una certa flessibilità, e se superati in un esercizio è possibile rientrarvi nell'esercizio successivo se si compensa l'eccedenza maturata

A cura di
Jessica Pettinacci

Fino al nullaosta Ue continuano a valere i vecchi regimi fiscali

L'imposizione

Per Odv o Aps si applica la defiscalizzazione se sussiste la marginalità

Dal rispetto dei criteri di secondarietà, come stabiliti dal Dm 107/21 (si veda l'articolo di apertura), dipende la permanenza degli enti nel Runts e il trattamento fiscale dell'ente.

Il Codice del terzo settore prevede che le attività diverse siano imponibili, con la chance di accedere – al ricorrere dei requisiti e a seconda della veste giuridica – a speciali regimi forfetari. Le novità del nuovo decreto devono oggi fare i conti con la disciplina transitoria della riforma, posto che, ai fini fiscali, per le attività diverse continueranno ad applicarsi i regimi attuali, sostituiti da quelli del Codice solo dopo il placet Ue.

Si pensi alle organizzazioni di volontariato (Odv), che nelle more si qualificano già come Ets e, allo stesso tempo, Onlus di diritto (a patto che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali). Per questa tipologia di enti, continua a farsi riferimento ai regimi di defiscalizzazione previsti per le attività produttive e commerciali svolte entro i limiti di marginalità di cui al Dm 25 maggio 1995.

Discorso diverso, invece, per le Onlus. Fino al vaglio europeo, questi enti continueranno ad applicare il più stringente criterio della "connessione" alle attività istituzionali di cui al Dlgs 460/1997.

Con l'avvio della riforma, invece, si amplia il raggio d'azione delle attività delle Onlus: non si richiede più una diretta connessione con le attività istituzionali, ma assume rilevanza il rispetto del vincolo di destinazione alle finalità istituzionali.

A livello fiscale, per i proventi delle attività diverse, troverà applicazione il regime forfetario dell'articolo 80 del Codice ovvero, ove si qualifichino come Odv o Aps, quello opzionale che si ispira a quanto previsto per i contribuenti minori (articolo 86 del Codice). Le Odv e Aps che non superino la soglia dei 130mila euro dei proventi annui potranno determinare il reddito derivante dalle attività commerciali svolte applicando coefficienti di redditività ridotti, pari all'1 e al 3 per cento.

Attenzione, invece, ove le entrate derivanti da attività d'interesse generale (articolo 5 Cts) e diverse (articolo 6 Cts) svolte in forma d'impresa superino quelle non commerciali. In questo caso, pur sempre nel rispetto dei limiti di secondarietà e strumentalità di cui al Dm 107/21, l'ente non perde l'accesso al Runts, ma verrà inquadrato come Ets commerciale.

In quest'ipotesi non scattano i regimi forfetari del Codice e troverà applicazione la disciplina ordinaria del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE